##### Risorse per gli interventi e le opere per il Giubileo 2025 (comma 420)

Il **comma 420** dispone che, in relazione alle celebrazioni del **Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025**, sono costituiti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze **due capitoli**:

* per la **pianificazione** e la **realizzazione** **delle opere** **e degli interventi funzionali** all’evento, un apposito capitolo con una dotazione di 285 milioni di euro per l’anno 2022, 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l’anno 2025, e di 140 milioni di euro per l’anno 2026 (per complessivi **1,33 miliardi di euro per il periodo 2022-2026**);
* per assicurare il **coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti** all’evento, un capitolocon una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di 70 milioni di euro per l’anno 2025, e di 10 milioni di euro per l’anno 2026 (per complessivi 110 milioni di euro per il periodo 2022-2026).

Si rammenta che in occasione del Giubileo straordinario della Misericordia del 2015-2016 l’[art. 6 del D.L. 185/2015](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/01/23/16A00514/sg) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per la realizzazione degli interventi giubilari, con priorità per la mobilità, il decoro urbano e la riqualificazione delle periferie, con una dotazione di 94 milioni di euro per l'anno 2015 e di 65 milioni di euro per l'anno 2016.

##### Nomina di un Commissario straordinario del Governo (comma 421)

Il **comma 421**, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 a Roma, prevede la **nomina** di un **Commissario straordinario del Governo**, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

L’art. 11 della L. n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che, al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, può procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge (comma 1). Ai sensi del comma 2, la nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. Il comma 3 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato riferisce al Parlamento sull'attività del commissario straordinario.

[Come riporta il sito web del Governo](https://www.governo.it/it/articolo/giubileo-draghi-presiede-tavolo-istituzionale-il-sindaco-di-roma-sar-il-commissario-dell), nella riunione del tavolo istituzionale del 14 dicembre 2021, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi, è stata proposta la nomina del sindaco di Roma quale commissario per il Giubileo 2025.

Il comma 2 dispone inoltre:

* che il Commissario resta in carica **fino al 31 dicembre 2026**;
* che il Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Commissario, può nominare **uno o più sub-commissari**;
* una autorizzazione di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per gli oneri correlati alla gestione commissariale.

##### Programma dettagliato degli interventi (commi 422, 423 e 424)

I **commi 422, 423 e 424** disciplinano l’adozione e il monitoraggio del programma degli interventi.

Nel dettaglio, il **comma 422** prevede che il Commissario straordinario predispone la proposta di **programma dettagliato degli interventi** connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze:

* **sulla base degli indirizzi e del piano** di cui all’art. 1, comma 645, della L. n. 178/2020;

Si ricorda che i commi 645 e 646 dell’articolo unico della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) hanno previsto l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un tavolo istituzionale con il compito di definire, anche sulla base delle proposte pervenute dalle amministrazioni interessate, gli indirizzi nonché un piano degli interventi e delle opere necessarie allo svolgimento del Giubileo Universale della Chiesa Cattolica previsto per l’anno 2025, da aggiornare e rimodulare su base almeno semestrale, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Il tavolo istituzionale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto dai Ministri interessati, dal Presidente della Regione Lazio e dal Sindaco di Roma Capitale, nonché da due senatori e da due deputati indicati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, sentiti i gruppi parlamentari. Il numero dei parlamentari componenti del tavolo istituzionale è ora elevato a tre deputati e tre senatori dall’art. 36-bis del D.L. 152/2021, introdotto in sede referente alla Camera. Per le attività di coordinamento affidate al tavolo istituzionale il comma 645 ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Il comma 646 dispone che gli interventi da realizzare su aree della Santa Sede sono subordinati alla definizione consensuale mediante scambio di note tra la Santa Sede e lo Stato italiano.

* e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate.

Il **comma 423** stabilisce che il programma dettagliato:

* ripartisce i finanziamenti tra gli interventi che sono identificati con il codice unico di progetto (CUP);

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). L’art. 11 della L. n. 3/2003 prevede l’obbligatorietà del CUP per “ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione”.

* individua il **cronoprogramma procedurale** per ogni intervento;
* deve altresì individuare **per ciascun intervento** il **costo complessivo** a carico delle risorse di cui al comma 420 o delle eventuali risorse già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del PNRR e del Piano complementare.

L’ultimo periodo del comma 423 dispone che il decreto di cui al comma 422 con cui è approvato il programma dettagliato degli interventi individua altresì le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale.

Si ricorda che in vista del Giubileo dell’anno 2000 (dopo alcuni decreti-legge decaduti per mancata conversione o abrogati) fu adottato il [D.L. 551/1996](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1997-01-30&atto.codiceRedazionale=097A0456&elenco30giorni=false), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 651/1996. Il provvedimento (all’art. 1, comma 2) affidava alla commissione per Roma Capitale istituita dall'art. 2, comma 1, della L. n. 396/1990 (recante “Interventi per Roma, capitale della Repubblica”) il compito di definire, sulla base delle proposte pervenute da parte delle amministrazioni interessate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il piano (adottato poi con [D.P.C.M. 18 settembre 1996](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwisovaCjoztAhUE3aQKHQTOBK0QFjAAegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fgu%2F1997%2F03%2F05%2F53%2Fso%2F47%2Fsg%2Fpdf&usg=AOvVaw08PuEGisZNSCkJVPs_o1Gk)), degli interventi concernenti la città di Roma e le altre località della provincia di Roma e della regione Lazio direttamente interessate al Giubileo.

Il **comma 424** prevede che gli interventi del piano aventi natura di investimento sono monitorati a cura del soggetto titolare del codice unico di progetto (CUP), sui sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e che per tali investimenti le informazioni relative al comma 423 sono desunte da detti sistemi.

##### Poteri del Commissario straordinario (commi 425 e 426)

I **commi 425 e 426** disciplinano i poteri del Commissario straordinario.

In particolare, il **comma 425** prevede che, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 422:

* il Commissario straordinario, limitatamente agli **interventi urgenti di particolare criticità**, può operare **a mezzo di ordinanza**, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. 159/2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D. Lgs. 42/2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea;
* le ordinanze adottate dal Commissario straordinario **sono immediatamente efficaci** e devono essere **pubblicate nella Gazzetta ufficiale**.

Il **comma 426** attribuisce al Commissario straordinario il compito di **coordinare la realizzazione di interventi** ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all’accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 **avvalendosi della società** di cui al comma 427 (v. *infra*).

***Società “Giubileo 2025” (commi 427-432)***

Il **comma 427** – al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all’accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 – prevede la **costituzione di una società interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze** (MEF) denominata **“Giubileo 2025”**.

Tale società agisce anche in qualità di **soggetto attuatore e** di **stazione appaltante** per la realizzazione degli interventi e l’approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l’accoglienza e la funzionalità del Giubileo 2025.

**Alla società “Giubileo 2025”** **non si applicano** le disposizioni previste:

- dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

- e dall’art. 23-*bis* del D.L. 201/2011, che disciplina i compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

Il comma 427 dispone altresì che le società direttamente o indirettamente partecipate dal MEF possono acquisire **partecipazioni nella società “Giubileo 2025”**, anche mediante aumenti di capitale, ai sensi della normativa vigente.

Il **comma 428** prevede l’emanazione di un apposito **D.P.C.M.**, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, volto:

* alla definizione dell’**atto costitutivo** **e** dello **statuto sociale**;
* alla **nomina degli organi sociali** per il primo periodo di durata in carica;
* all’indicazione del **contributo annuale per il servizio svolto**;
* alla determinazione delle **remunerazioni degli** **organi** ai sensi dell’art. 2389, primo comma, del codice civile;

In base a tale comma dell’art. 2389 c.c., i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.

* alla definizione dei criteri, in riferimento al mercato, per la **remunerazione degli amministratori** investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 2389, terzo comma, del codice civile.

In base a tale comma dell’art. 2389 c.c., la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Il **comma 429** dispone che la **società “Giubileo 2025”** cura le attività di **progettazione, affidamento** **e** la **realizzazione degli interventi**, **delle forniture e dei servizi**.

Viene inoltre consentito alla medesima società di stipulare apposite **convenzioni**:

* per avvalersi, **ai fini dello svolgimento dei propri compiti** (vale a dire delle citate attività di progettazione, affidamento e realizzazione degli interventi, delle forniture e dei servizi), delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi della Regione Lazio, del Comune di Roma Capitale, dell’Agenzia del Demanio, dei Provveditorati interregionali delle opere pubbliche, nonché dei concessionari di servizi pubblici;
* anche a titolo oneroso, nei limiti delle risorse disponibili – anche in deroga alla disciplina del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), a eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di appalti e concessioni – con società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, da Roma Capitale o dalla Regione Lazio **ai fini dell’assistenza tecnica, operativa e gestionale**.

Il **comma 430** dispone che la **società “Giubileo 2025”** **può affidare incarichi di progettazione, servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici** finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al programma dettagliato, applicando le procedure di cui all’art. 1 del D.L. 76/2020.

L’art. 1 del D.L. 76/2020 prevede disposizioni derogatorie del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), con riferimento alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici sotto la soglia di rilevanza europea, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In estrema sintesi, viene infatti consentito l’affidamento diretto (per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro) o la procedura negoziata senza bando (per importi superiori a quelli indicati e fino alle soglie di rilevanza europea).

Per le eventuali attività di **rielaborazione e approvazione di progetti non ancora aggiudicati** si applicano le **procedure acceleratorie** previste dall’art. 4, comma 2, del D.L. 32/2019.

L’art. 4 del D.L. 32/2019 prevede la nomina di commissari straordinari per la realizzazione degli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale. Il comma 2 di tale articolo prevede, tra l’altro, che tali commissari “provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche” e, in relazione all’approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, che tale approvazione operata “d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati”.

Il **comma 431** autorizza la **partecipazione del** **MEF** **al capitale sociale** della società “Giubileo 2025” per un importo di **5 milioni di euro per l’anno 2022**.

Il **comma 432** dispone che per l’attuazione dei commi 427-430 è **autorizzata** la **spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026**.

***Cabina di coordinamento (commi 433-436)***

Il **comma 433** – per l’esercizio di poteri di indirizzo e impulso in relazione alle attività e agli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 – prevede l’**istituzione della Cabina di coordinamento**.

Il **comma 434** dispone che la Cabina di coordinamento è un **organo collegiale** e ne disciplina la **composizione**.

Viene infatti previsto che tale organo:

* è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro o da un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri all’uopo delegato;
* ed è composto dal Commissario straordinario, dal Sindaco del Comune di Roma capitale, dal Presidente della Regione Lazio, da uno dei soggetti di vertice della società “Giubileo 2025”, dal Prefetto di Roma, dal capo del Dipartimento della protezione civile, dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da un rappresentante della Santa Sede.

In base al **comma 435**, per le attività di natura **istruttoria**, alle riunioni della Cabina di coordinamento **possono essere invitati**, in dipendenza della tematica affrontata, **soggetti pubblici ed esperti, anche provenienti dal settore privato**, con comprovata esperienza e competenze nello specifico settore di riferimento, nonché rappresentanti dei soggetti attuatori. Ai predetti soggetti ed esperti **non sono corrisposti compensi**, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati per la partecipazione alle riunioni della Cabina di coordinamento.

Il **comma 436** dispone che la Cabina di coordinamento, sulla base del monitoraggio svolto ai sensi del comma 424, provvede alla **verifica del grado di attuazione degli interventi**, anche al fine di **informare il Tavolo istituzionale** previsto (dall’art. 1, comma 645, della legge n. 178 del 2020).

##### Commissari ad acta e poteri sostitutivi (commi 437-440)

I **commi 437 e 438** disciplinano il potere di assegnazione di termini per provvedere in caso di inerzia nella realizzazione degli interventi e i successivi poteri surrogatori in caso di perdurante inerzia, attribuendo il potere di assegnare termini per provvedere, rispettivamente, al Commissario straordinario ovvero al Presidente del Consiglio dei ministri a seconda della natura dei soggetti responsabili dell’inerzia.

Più nel dettaglio, il **comma 437** prevede che in caso di **mancata adozione di atti e provvedimenti necessari** all'avvio degli interventi, ovvero nel caso di ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti del programma dettagliato di cui al comma 422, nonché qualora sia messo a rischio, anche in via prospettica, il rispetto del cronoprogramma, il Commissario straordinario, informata la Cabina di coordinamento, assegna al soggetto responsabile del mancato rispetto dei termini, **un termine per provvedere** **non superiore a trenta giorni**.

**In caso di perdurante inerzia**, il Commissario straordinario, sentita la Cabina di coordinamento, **individua l'amministrazione**, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa **nomina uno o più commissari *ad acta***, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi delle società di cui all'art. 2 del D. Lgs. 175/2016, o di altre amministrazioni pubbliche.

L’art. 2, comma 1, lettere m)-p), del D.Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) reca le definizioni di società a controllo pubblico, società a partecipazione pubblica, società in *house* e società quotate a partecipazione pubblica

Qualora il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 437 sia **ascrivibile alle Regioni o agli Enti locali** interessati, ai sensi del **comma 438** il termine per provvedere, non superiore a trenta giorni, è assegnato, su proposta del Commissario, dal Presidente del Consiglio dei ministri al soggetto attuatore interessato.

In tale seconda fattispecie viene previsto, in caso di perdurante inerzia ascrivibile alle regioni o agli enti locali, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Cabina di coordinamento, l’**intervento del Consiglio dei ministri** il quale, analogamente a quanto previsto per il Commissario straordinario, **individua l’amministrazione,** l’ente, l’organo o l’ufficio ovvero, in alternativa, **nomina uno o più commissari *ad acta****,* ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all’esecuzione dei progetti, anche avvalendosi delle società di cui all'art. 2 del D. Lgs. 175/2016, o altre amministrazioni specificatamente indicate.

Il **comma 439** disciplina il caso in cui il **dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente** provenga da un **organo di un ente territoriale** interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel programma dettagliato e qualora un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni.

In tal caso, la norma in esame affida al Commissario straordinario il compito di **proporre al Presidente del Consiglio le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi** di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Infine, il **comma 440** dispone che per la nomina dei Commissari *ad acta* di cui ai commi 437 e 438 nonché per la definizione dei relativi compensi, si applicano le procedure e le modalità applicative previste dall'art. 15, commi da 1 a 3, del D.L. n. 98/2011. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari sono a carico dei soggetti inadempienti sostituiti.

L’art. 15 del D.L. 98/2011 reca norme in materia di liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari. In particolare, il comma 1 del citato art. 15 dispone in materia di commissari liquidatori degli enti dissestati, mentre il comma 2 specifica che i commissari straordinari e i commissari ad acta nominati ai sensi di specifiche disposizioni ivi richiamate possono essere in ogni tempo revocati con le medesime modalità previste per la nomina e che al commissario o sub commissario revocato spetta soltanto il compenso previsto con riferimento all'attività effettivamente svolta. Il comma 3 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari di cui al comma 2 è composto da una parte fissa e da una parte variabile e che la parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. La norma aggiunge che la violazione delle disposizioni del presente comma costituisce responsabilità per danno erariale.

***Ulteriori disposizioni (commi 441-443)***

Il **comma 441** – fermo quanto previsto dalle convenzioni di cui al comma 429 – prevede che le funzioni di rendicontazione degli interventi previsti dal programma dettagliato sono di **competenza della società “Giubileo 2025”** **che riferisce semestralmente alla Cabina di coordinamento** sulla propria attività e segnala eventuali anomalie e scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione degli interventi di cui al comma 423 anche ai fini dell’aggiornamento del piano previsto dall’art. 1, comma 645, della legge 178/2020 (v. *supra*).

Il **comma 442** prevede, **per gli interventi previsti dal programma dettagliato** di cui al comma 422, che **le** **risorse stanziate** **dal comma 420** – ferme restando le finalità a cui sono destinate dal medesimo comma, vale a dire la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali al Giubileo 2025 – **sono trasferite su apposito conto di Tesoreria intestato alla società “Giubileo 2025”** che provvederà all’eventuale successivo trasferimento ai soggetti attuatori diversi dalla medesima società. A tal fine, le predette somme possono essere eventualmente versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti stati di previsione della spesa.

Viene altresì disposto che le **risorse relative agli interventi finanziati a carico del PNRR e del Piano complementare** possono essere trasferite sul conto di tesoreria citato, previa convenzione tra la società “Giubileo 2025” e l’Amministrazione titolare dell’intervento.

Il **comma 443** dispone che la **società “Giubileo 2025”**, sulla base delle informazioni desunte dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, **predispone e aggiorna il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi** in base al quale i soggetti attuatori, ciascuno per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa. Conseguentemente, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse.

Lo stesso comma dispone altresì che i **provvedimenti di natura regolatoria adottati dal Commissario**, ad esclusione di quelli di natura gestionale, sono sottoposti al **controllo preventivo della Corte dei conti** e pubblicati in G.U.

Viene inoltre prevista l’applicazione dell’art. 3, comma 1*-bis,* della legge 14 gennaio 1994. n. 20.

L'articolo 100, secondo comma, della Costituzione, attribuisce alla Corte dei conti il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo. La Corte dei conti, in base alla Costituzione, accerta che gli atti soggetti a controllo siano conformi a norme di legge, in particolare a quelle del bilancio. Con la riforma del sistema dei controlli introdotta dalla legge 20/1994, il legislatore ha previsto un'elencazione tassativa degli atti dell'Esecutivo da assoggettare a controllo preventivo di legittimità (articolo 3, comma 1). Successive norme speciali hanno esteso l'ambito di applicazione del controllo per singole tipologie di atti. Il comma 1-*bis* dell’art. 3, richiamato dalla disposizione in esame, attribuisce il controllo su determinati atti alla competenza della sezione centrale del controllo di legittimità.

I **termini** di cui all’art. 27, comma 1, della L. n. 340/2000 sono **dimezzati**.

In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante può, con motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedimenti provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21*-bis,* 21*-ter* e 21*-quater,* della L. n. 241/1990.

In base alla disciplina dei termini temporali suddetti (di cui all'art. 27, comma 1, della legge 340/2000), gli atti trasmessi alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la Corte, nel predetto termine, abbia sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 81 della Costituzione, delle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell'atto, ovvero abbia sollevato, in relazione all'atto, conflitto di attribuzione. Il predetto termine è sospeso per il periodo intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le risposte delle amministrazioni o del Governo, periodo che non può complessivamente essere superiore a trenta giorni. Il controllo preventivo di legittimità rappresenta un'attività volta a verificare la conformità dell'agire provvedimentale della pubblica amministrazione rispetto a parametri di legalità. Nel controllo preventivo, tale verifica interviene in una fase antecedente alla produzione degli effetti dell'atto e il cui esito determina, in caso positivo, la registrazione dell'atto con apposizione del visto e, in caso negativo, la ricusazione del visto. Dal momento dell'apposizione del visto e della registrazione (anche con riserva) l'atto acquista efficacia, cioè produce effetti giuridici.

Si ricorda che una formulazione analoga a quella prevista dalla disposizione in esame è prevista, ad esempio, dall’art. 2 del D.L. 19/2020, che ha disciplinato le modalità di adozione delle misure di contenimento a seguito dell’emergenza Covid-19.